Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento (aggiornamento 08.2014)

DICK
Traditionsmarke der Profis

1 Ambito di validità

1.1 Per tutte le forniture e prestazioni della nostra casa a persone fisiche e giuridiche valgono esclusivamente, salvo accordi contrattuali individuali, le nostre condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento - di seguito denominate CGV. Differenti condizioni commerciali del contraente, che non siano da noi esplicitamente riconosciute per iscritto, non hanno valore.

1.2 Le nostre CGV valgono nel caso di relazioni commerciali continuative, anche per futuri rapporti di vendita.

1.3 Laddove le nostre CGV non contengano regolamenti differenti, valgono anzitutto le prescrizioni dell'HGB (Codice di commercio tedesco) sui rapporti commerciali e poi, le prescrizioni del BGB (Codice civile tedesco) in materia di vendita.

2 Forma e contenuto dei contratti di vendita

L'ordine del contraente è vincolante e lo possiamo accettare entro tre settimane, spedendo una conferma d'ordine o la merce ordinata. Integrazioni, modifiche o accordi verbali sono efficaci solo se da noi confermate per iscritto.

3 E-commerce:

Per la vendita tramite Internet di prodotti DICK è necessaria la nostra esplicita approvazione nell'ambito di un accordo specifico sull'e-commerce. Esso richiede in particolare l'adempimento delle nostre direttive di vendita come illustrate dal manuale su CD, e regolamenta il diritto d'autore a tutela dei nostri testi e delle nostre illustrazioni.

4 Prezzi e condizioni di pagamento

4.1 Valgono i nostri prezzi di listino in vigore nel giorno della stipula del contratto. Se il termine di fornitura superasse i 4 mesi dalla stipula del contratto, varranno i prezzi di listino aggiornati al momento della data del termine di fornitura, ove da noi generalmente applicati e ricavabili sul mercato. I prezzi s'intendono IVA esclusa, franco magazzino di Deizisau, esclusi imballaggio, tariffa postale / trasporto ed assicurazione. Il valore minimo dell'ordine per forniture sul territorio nazionale o in un paese comunitario è pari a 200.00 euro netti, e pari a 1.000,00 euro netti per ogni altra fornitura estera. Qualora l'ordine nazionale o l'ordine comunitario non raggiungesse questi valori, verrà messo in conto un supplemento di lavorazione, per la copertura dell'aumento delle spese, pari a 15,00 euro più IVA e pari a 50,00 euro per tutti gli altri ordini esteri.

4.2 Al contraente è consentita la compensazione solo con i diritti di riconvenzione stabiliti con valore di legge, indiscussi o da noi riconosciuti. Il contraente è invece sempre autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione, ma soltanto quando il suo diritto di riconvenzione si riferisce allo stesso rapporto contrattuale.

4.3 Se dopo aver stipulato il contratto intervenisse un essenziale peggioramento delle condizioni patrimoniali del contraente varrà, a difesa dei nostri diritti il § 321 BGB, con la precisazione che in particolare anche il ritardo nell'esecuzione di un obbligo di pagamento nei nostri confronti sia riconoscibile come lesione dei nostri diritti.

5 Tempo di fornitura, standard di fornitura, luogo di fornitura

5.1 Se la fornitura non venisse consegnata in tempo o entro il termine prefissato, il diritto di recesso del contraente si determinerà esclusivamente secondo il § 323 BGB. Un recesso senza aver stabilito una proroga è invece escluso in conformità con il § 376 HGB. Una scadenza per la fornitura della prestazione o per la successiva esecuzione deve – per essere efficace – essere formulata per iscritto.

5.2 Se non è stato concordato un termine per la fornitura, la stessa viene effettuata nei limiti delle nostre attuali capacità di produzione e consegna, e comunque entro quattro mesi dalla stipula del contratto. In seguito vale quanto indicato in precedenza nel Punto 5.1.

5.3 Qualora sussistano o sorgessero imprecisioni relative alla quantità o al contenuto di un ordine, il termine di fornitura verrà fissato a partire dalla data del completo chiarimento delle imprecisioni. Lo stesso vale in caso di modifiche contrattuali attuate su iniziativa dell'acquirente.

5.4 Anche se utilizziamo codici EAN per la cifratura delle nostre merci (paese d'origine, fornitore, numero dell'articolo, quantità) e li rendiamo noti al contraente, questi codici non rientrano nello standard di fornitura concordato. Pertanto non assumiamo responsabilità per una codifica eventualmente sbagliata.

5.5 Nel caso di produzioni speciali la fornitura potrà variare in più o in meno, fino ad un 10%. In relazione alla quantità varierà, pertanto, il prezzo totale. Non sussistono altre ed ulteriori conseguenze giuridiche. Per gli articoli a catalogo ci riserviamo di apportare correzioni alle quantità d'ordine dovute all'imballaggio. Sono utilizzate per la fornitura solo le unità d'imballaggio indicate nei nostri cataloghi. Forniture parziali sono consentite in quantità ragionevoli per il contraente. Esse sono messe in conto separatamente.

5.6 Noi forniamo "franco stabilimento", a costo e rischio dell'acquirente. Con la consegna allo spedizioniere/trasportatore o alla persona altrimenti individuata per effettuare la spedizione, il rischio di casuale rottura o deterioramento è a carico del contraente, anche se noi ci siamo incaricati della fornitura. Nel caso di ritardi nella spedizione imputabili al contraente, il rischio sarà a suo carico a partire dalla comunicazione di disponibilità alla spedizione.

5.7 Noi scegliamo il mezzo e l'itinerario della spedizione. Non ci assumiamo responsabilità per danni e perdite durante il trasporto. A carico e per conto del contraente stipuliamo un'assicurazione a copertura dei danni di trasporto e altri danni, in misura dello 0,1% del valore della merce più IVA e dello 0,5% nel caso di trasporti oltremare. I danni dovuti al trasporto devono essere comunicati immediatamente per iscritto dal contraente al trasportatore o, più precisamente, alla persona/ditta incaricata della fornitura.

5.8 In conformità con il regolamento per lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio, non vengono ritirati gli imballi usati per il trasporto e tutti gli altri imballi; questo non vale per i bancali. L'acquirente è obbligato a garantire lo smaltimento degli imballaggi a proprie spese.

6 Responsabilità per difetti ed altre inadempienze dei doveri, prescrizione

6.1 Dovendo effettuare la fornitura in base a disegni, specifiche, modelli, ecc. trasmessi dall'acquirente, lo stesso si assume il rischio nel caso di scarsa idoneità per l'impiego previsto.

6.2 Non ci assumiamo responsabilità per difetti derivanti da utilizzo inappropriato o non conforme, montaggio o messa in opera errati da parte del contraente o di terzi, normale usura, trattamento errato o negligenze, né per le conseguenze dovute a modifiche o lavori di riparazione non conformi o effettuati senza il nostro consenso dall'acquirente o da terzi.

6.3 Il presupposto della nostra responsabilità per difetti, forniture sbagliate, errori quantitativi (= divergenza rispetto al contratto) è sempre l'esecuzione dei doveri d'ispezione e di reclamo al quale è soggetto l'acquirente in conformità ai § 377 dell'HGB, per cui i derivanti reclami necessitano della forma scritta per essere efficaci. Se è stato concordato il ritiro della merce o un collaudo d'omologazione, sono esclusi reclami successivi, poiché l'acquirente ha avuto modo di accertare accuratamente un'eventuale divergenza rispetto al contratto all'atto del ritiro o del collaudo d'omologazione.

6.4 Ci deve essere data la possibilità di accertare le differenze nella fornitura rispetto al contratto reclamate per iscritto nei termini stabiliti e, nel caso di una consistente fornitura, ci deve essere concessa la possibilità di selezionare la merce difettosa. La merce reclamata deve esserci subito rispedita solo su nostra specifica richiesta. Se il contraente non rispetta questi obblighi, perde gli eventuali diritti di garanzia.Se il reclamo non è giustificato, il contraente si accolla i costi dell'avvenuta rispedizione della merce.

6.5 In caso di reclamo, scritto e giustificato nei termini stabiliti, abbiamo la possibilità di restituire il materiale dopo aver eliminato il difetto oppure di fornire in sostituzione merce priva di difetti, a condizione che siano rispettate le norme espresse nel contratto. In caso di adempimento negato, fallito o non accettabile ai sensi del § 440, capoversi 1 e 2 del BGB, il contraente è autorizzato a pretendere la diminuzione del prezzo d'acquisto (riduzione) oppure a recedere dal contratto in applicazione alle disposizioni di legge.

6.6 Si esclude qualsiasi rivendicazione di risarcimento danni da parte dell'acquirente, indipendentemente dal suo fondamento giuridico, ad eccezione delle richieste di risarcimento per danni alla vita altrui, per lesioni fisiche o per danni alla salute in caso di violazione di obblighi a noi imputabile. Siamo inoltre responsabili di altri danni dovuti a violazione di obblighi per dolo o colpa grave da parte nostra, vale a dire dei nostri rappresentanti legali o ausiliari. Inoltre siamo responsabili, in caso di semplice negligenza, dei danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (obbligo il cui adempimento rende effettivamente possibile il corretto adempimento del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale conta e può regolarmente contare). In tal caso, la nostra responsabilità è comunque limitata al risarcimento del danno tipicamente prevedibile.

6.7 Nella misura in cui non ci assumiamo responsabilità per azioni intenzionali o grossolanamente negligenti e non si tratti di danni alla vita umana, al corpo o alla salute, i diritti fatti valere contro di noi cadono in prescrizione dopo un anno. Per il resto valgono le norme di legge relative all'inizio, all'inibizione, all'inibizione della scadenza, al nuovo inizio ed alle conseguenze giuridiche della prescrizione.

6.8 Sono fatti salvi i diritti previsti dalle norme vigenti della legge sulla responsabilità di prodotto. Ai sensi del § 444 del BGB la nostra responsabilità resta illimitata a norma di legge anche nel caso in cui occultiamo dolosamente un difetto oppure abbiamo fornito una garanzia di qualità.

6.9 Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, questo vale anche per la responsabilità personale dei nostri impiegati, lavoratori, collaboratori, rappresentanti legali ed aiutanti.

7 Riserva di proprietà

7.1 Ci riserviamo la proprietà della merce fornita fino al saldo di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con il contraente.

7.2 Il contraente è autorizzato a vendere la merce soggetta a riserva di proprietà con iter commerciale ordinario e/o ad utilizzarla o, rispettivamente, collegarla ad altri oggetti, fino a che non venga revocata questa facoltà come descritto al successivo paragrafo 7.3. Egli non può tuttavia né dare in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà, né cederla in garanzia. Il contraente cede immediatamente in cauzione tutti i crediti ed i diritti derivanti dalla vendita di merci da noi fornite – anche se queste sono utilizzate o risp. collegate con altri oggetti. Con la presente accettiamo la cessione. Il contraente rimane autorizzato a riscuotere i crediti ceduti fino a quando questa facoltà non è revocata come descritto al successivo paragrafo 7.3. Siamo autorizzati a richiedere al contraente, ogni tre mesi, un elenco completo aggiornato scritto dei crediti cedutici; in quest'elenco devono essere indicati esattamente gli importi dei crediti, nonché i debitori ed i loro indirizzi.

7.3 Se il contraente fosse in ritardo nel pagamento di un debito nei nostri confronti o si verificassero altre circostanze che ci consentirebbero, come al precedente paragrafo 4.3, di far valere i diritti di cui al § 321 BGB, siamo autorizzati a revocare con effetto immediato la facoltà di vendita e di riscossione conformemente al Punto 7.2, a rivelare ai clienti del contraente la cessione dei crediti ed ad esigere l'immediato pagamento diretto. Contemporaneamente il contraente è obbligato a renderci noti i crediti ceduti ed i suoi debitori, di comunicare tutti i dati necessari per la riscossione, a consegnare tutti i relativi documenti ed a comunicare ai suoi debitori la cessione dei crediti, nonché la nostra esclusiva facoltà di riscossione.

7.4 Il contraente deve informarci immediatamente, trasmettendoci i documenti necessari per il nostro intervento, di provvedimenti esecutivi di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà o sui crediti cedutici. Questo vale anche per pregiudizi d'altra natura.

7.5 Libereremo, su richiesta del contraente, le cauzioni spettantici in base alle precedenti disposizioni quando il valore realizzabile supererà di oltre il 10% i crediti da cautelare; spetta a noi la scelta delle cauzioni da sospendere.

8 Smaltimento (§ 10 capov. 2 della legge tedesca sulle apparecchiature elettriche-ElektroG)

Macchine usate, componenti di ricambio ed imballaggi sono realizzati in preziosi materiali riciclabili. Il proprietario è tenuto a smaltirli correttamente e nel rispetto dell'ambiente ai sensi delle norme di legge, sostenendone personalmente i costi.

9 Luogo e foro competente

9.1 Luogo di adempimento è Deizisau.

9.2 Il foro competente per tutte le controversie giudiziarie, anche nell'ambito di un processo riguardante cambiali o assegni, è Monaco di Baviera. Abbiamo anche il diritto di intraprendere un'azione giudiziaria presso la sede del contraente.

9.3 Il precedente Punto 9.2 non vale per contraenti che non sono commercianti ai sensi dell'HGB e che hanno un foro competente generico ai sensi del codice di procedura civile nella Repubblica Federale Tedesca.

10 Diritto applicabile

Deve essere applicato al rapporto contrattuale esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione del diritto privato internazionale. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna il giorno 11 aprile 1980 (CISG – "Diritto commerciale di Vienna").